

COMUNE DI CINGOLI

COMANDO POLIZIA LOCALE

O.S. n. 78 R.O.

Cingoli 13/08/2020

Il Responsabile del Servizio

Richiamate tutte le precedenti ordinanze con le quali venivano istituiti obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente e temporaneo relativi alla circolazione stradale all'interno e fuori dei centri abitati;

Vista la comunicazione, datata 09/07/2020, della Ditta SAGAS srl di Offida, la quale comunica che effettuerà dei lavori di scavo per la costruzione di rete metano in loc. Capovilla con inizio da mercoledì 15/07/2020 fino a venerdì 07/08/2020 e comunque fino al termine dei lavori, con orario 08.00-18.00;

Vista la successiva comunicazione, datata 11.08.2020, della Ditta SAGAS srl di Offida con la quale si chiedeva la proroga dell'Ordinanza Prot. 58 R.O. del 11.08.2020 fino al 31.08.2020 poiché le lavorazioni non sono state ultimate;

Considerato che per i lavori sopra riportati saranno eseguiti dalla Sagas srl di Offida per conto della Società Italiana per Gas p.a.;

Visto l'art. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285;

Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Ritenuto, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto il TUEL, D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 44 del Nuovo Statuto Comunale;

ORDINA

E' prorogata fino al 31.08.2020 la validità dell'Ordinanza Prot. 58 R.O. del 10.07.2020.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Ditta esecutrice i lavori con lo stesso mezzo che hanno utilizzato per la richiesta.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, ai sensi del D.lgs 104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Vice Responsabile del Servizio
Nocioni Bartolomeo

